

ORIGINALE



COMUNE DI CERESARA

PROVINCIA DI MANTOVA

**ORDINANZA TEMPORANEA N° 55 DEL 07/11/2023
DI REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA'
CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO
IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO**

VISTA la comunicazione pervenuta in data 30.10.2023 da parte della Ditta TIMA Srl con sede in Via Stazione, 92 25011 a Calcinato (BS) P.IVA 02490120983, con la quale comunica che dal 13 Novembre 2023 fino a fine lavori (data presunta di fine lavori 30.11.2023) dalle ore 7:00 alle ore 20:00 sarà istituito il senso unico alternato, regolato da movieri, in Via Santa Maria, Via Bissona, Via Villa Belgiardino, Via Basalgana per intervento di manutenzione straordinaria del manto stradale;

VISTI gli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI gli artt. 6, comma 4, lett. a) ed f), 14 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che consente, per esigenze di carattere tecnico, di sospendere, per il tempo strettamente necessario, la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti, nonché vietare temporaneamente la sosta in prossimità delle intersezioni sopra citate;

VISTO l’art. 1, comma 1, seconda parte, del su richiamato D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in cui si prevede che i provvedimenti attuativi s’ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell’ambiente e del risparmio energetico;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali), e in particolare l’art. 107, commi 2 e 5;

ACCERTATA la propria competenza in virtù del Decreto sindacale di nomina dei Responsabili dei Servizi e dagli artt. 26 e 27 del vigente Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso ai documenti approvato con del CC nr. 64 del 14-11-1997

ORDINA

DA LUNEDI' 13 NOVEMBRE A FINE LAVORI (data presunta 30/11/2023)

DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 20:00

IL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN

- **VIA SANTA MARIA**
- **VIA BISSONA**
- **VIA VILLA BELGIARDINO**
- **VIA BASALGANA**

**PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO IN CONDIZIONI DI
SICUREZZA PER GLI ESECUTORI ED I TRANSITANTI**

Personale direttamente gestito dall'Impresa richiedente coordinerà il senso unico alternato con movieri e/o con l'ausilio di impianto semaforico temporaneo;

La ditta appaltatrice è incaricata della posa in opera della segnaletica di preavviso, di avvertimento e di indicazione del divieto qui espresso, con l'obbligo, per il personale in servizio, di tenere sul cantiere copia della presente per poterla esibire per qualsiasi motivo ed a qualunque richiesta delle Forze dell'Ordine, in particolare: ai sensi degli articoli 20, 21 e 26 del vigente Codice della Strada e visto il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo ;

Il richiedente è obbligato a sostenere le spese per tutti i danni eventualmente arrecati al suolo pubblico, alle tubazioni, ai cavi elettrici, telegrafici e telefonici e ai condotti sotterranei, anche più volte finché non sia ripristinato regolarmente secondo le norme dei Regolamenti vigenti.

E' vietato lo spostamento dei ganci, isolatori, mensole, ecc. e la manomissione in qualsiasi forma e modo della rete o dei sostegni della pubblica amministrazione cittadina.

Chi avesse necessità per ragioni speciali connesse al contenuto della presente concessione, effettuare qualsiasi spostamento, modifica o manomissione di opere o di beni pubblici, deve darne tempestivo avviso all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale provvederà, presi gli opportuni accordi, e quando ciò non sia in contrasto con le disposizioni di legge, a mezzo del proprio personale ed a spese del richiedente.

Inoltre:

Verificandosi la necessità di dover spostare fanali, fili telefonici, tranviari, ecc., in nessun caso il concessionario potrà invocare diminuzione del corrispettivo di occupazione indennizzo od altro per la momentanea sospensione del godimento della concessione.

Il presente permesso si intende accordato senza pregiudizio dei diritti di terzi, siano essi persone fisiche, giuridiche, Enti o altri.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di limitazione, di sospensione, o anche di revoca della presente concessione in ogni momento per motivi di pubblico interesse. In quest'ultimo caso il concessionario dovrà sgomberare l'area o lo spazio occupato senza che possa ripetere alcun danno.

La concessione è strettamente personale e verrà revocata a chi non la eserciti personalmente, o ne faccia irregolare uso o cessione o non ottemperi alle prescrizioni indicate ed a quelle che venissero emanate successivamente al rilascio. Il presente permesso deve essere conservato nel luogo sopra indicato.

Ogni infrazione alle elencate prescrizioni ed alle eventuali norme speciali sarà perseguita a termini di legge.

Il mancato rispetto di quanto indicato e/o di quanto previsto in materia dal C.d.S. verrà sanzionato a mente dell'articolo 21 commi 1, 4 e 5 con sanzione amministrativa e sanzioni accessorie.

Infine, il concessionario deve osservare le seguenti norme speciali: non dovranno essere arrecati danni al suolo pubblico, e, nel caso questo si verifichi, il richiedente dovrà provvedere a sue spese al ripristino dell'area interessata;

Ad intervento ultimato l'area occupata dal cantiere dovrà essere pulita, ripristinata e riordinata;

L'area occupata dal cantiere dovrà essere delimitata con le apposite barriere previste dall'articolo 32 del D.P.R. 495/92.

- **Copia della presente viene trasmessa al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, al Comando provinciale Vigili del Fuoco, A.R.E.U., Stazioni Carabinieri di Piubega ed APAM per quanto di competenza;**
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada.
- Avverte che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241, chiunque ritenga la presente Ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

La Polizia Locale e gli altri Organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio on-line e consultabile sul sito internet istituzionale.

Ceresara, li 07/11/2023

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Vice Commissario Dott. Andrea Pollini
Documento firmato digitalmente